

**OGGETTO: Interpello n.
Articolo 11. comma 1. lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**Codice Fiscale
Istanza presentata il**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il contribuente istante, residente in Italia, rappresenta di possedere redditi fondiari netti in Francia per l'anno di imposta 2015, per un importo pari ad euro 28.750.

Su tali redditi fondiari netti, oltre al pagamento dell'imposta sul reddito pari ad euro 5.750, non rilevante ai fini del presente interpello, l'istante ha subito dei prelievi sociali per un importo totale di euro 4.457.

Tali prelievi, pari al 15,5 per cento del reddito fondiario netto dichiarato, si compongono come segue:

- 2.358 euro pari all'8,20 per cento del reddito netto dichiarato a titolo di CSG (n.d.r. contribuzione sociale generalizzata);
- 144 euro pari allo 0,50 per cento del reddito fondiario netto dichiarato a

titolo di CRDS (n.d.r. contribuzione per il rimborso del debito sociale);

- 1.955 euro pari al 6,80 per cento del reddito fondiario netto a titolo di PREL SOC CONT ADD PREL SOL (n.d.r. prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité).

In data [redacted] l'istante ha presentato istanza di rimborso alla "Direction Générale des Finances Publiques che, in data [redacted] 7, ha respinto la richiesta con la seguente motivazione.

<

<Per reclamazione, voi contestate il vostro assoggettamento ai prelievi sociali a titolo d'imposta sul reddito dell'anno 2015, in applicazione della giurisprudenza "De Ruyter". Avanti il 1° gennaio 2016, i prelievi sociali sui redditi del capitale (prodotti di investimento e redditi del patrimonio) erano ripartiti tra i differenti rami del regime generale di Sicurezza Sociale (e, a titolo maggioritario, all'assicurazione malattia) La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE) ha, nella Sentenza Ruyter del 26 febbraio 2015 (affare C-62313), giudicato questi prelievi contrari al diritto dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera. Essa ha in effetti giudicato che il principio di unicità della legislazione sociale applicabile, posto dalla regolamentazione comunitaria di coordinazione dei sistemi di Sicurezza sociale (attualmente, il regolamento 883/2004 che ha succeduto al regolamento 1408/71 in vigore all'epoca dei fatti giudicati dalla Corte) si opponeva all'assoggettamento dei redditi di persone che rilevano della sicurezza sociale in un altro Stato membro a dei prelievi destinati al finanziamento delle Sicurezza sociale in Francia, e più particolarmente di prestazioni sociali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento. Ormai, a contare dal 1° gennaio 2016 e dall'entrata in vigore della legge di finanziamento della Sicurezza sociale per il 2016 (legge n. 2015-1702 del 21/12/2015), il prodotto dei prelievi sociali applicati ai redditi del patrimonio e ai prodotti d'investimento è destinato al finanziamento di prestazioni non contributive che mirano a garantire ai propri beneficiari un reddito minimo di sussistenza, e sono

concessi, senza considerazione dell'affiliazione del loro titolare a un regime di sicurezza sociale, ma nel quadro di un apprezzamento individuale dei bisogni personali del beneficiario. Di tali prestazioni, tali quelle del minimo vecchiaia o l'indennità di solidarietà alle persone anziane in particolare, del fatto del loro oggetto e delle modalità della loro attribuzione, non entrano nel campo d'applicazione del Regolamento precitato, così come, in conseguenza, le imposte che le finanziano. La legislazione francese essendo così stata messa in conformità con il diritto dell'Unione Europea così come interpretata dalla CJUE, la vostra reclamazione non può che essere rigettata.>>

Assimilando i prelievi sopra citati a delle imposte, l'istante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di recuperarle ai sensi dell'art. 165 del TUIR, essendo un soggetto che, ai sensi dell'art. 70 del TUIR, ha maturato redditi da fabbricati situati all'estero.

Al riguardo fa presente come il 4° comma dell'art. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia prevede che "la Convenzione si applica alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle attuali o le sostituiranno. Le autorità competenti degli Stati si comunicano le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che i "prelievi non contributivi" subiti abbiano natura di imposte e che pertanto siano oggetto di un credito di imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR, da computare nel quadro CE del modello Unico.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 2 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali (per l'Italia) o dei suoi enti territoriali (per la Francia), qualunque sia il sistema di prelevamento (comma 1).

In base al comma 2 del medesimo articolo, "sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori."

Il comma 3 dell'articolo 2 della Convenzione stabilisce che la stessa si applica, per quanto concerne la Francia a:

- "I) l'imposta sul reddito (l'impôt sur le revenu);
- II) l'imposta sulle società (l'impôt sur les sociétés);
- III) l'imposta di solidarietà sul patrimonio (impôt de solidarité sur la fortune);
- IV) le tasse applicate sull'ammontare globale dei salari (les taxes assises sur le montant global des salaires);
- V) la tassa professionale (la taxe professionnelle)".

Dunque, le tasse considerate dalla Convenzione sono, per la Francia, l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società, l'imposta di solidarietà sul patrimonio, le tasse applicate sull'ammontare totale dei salari e la tassa professionale.

Il commentario all'articolo 2 del Modello di convenzione OCSE ha chiarito che il comma 3 "enumera le imposte in vigore alla data della firma della Convenzione" e costituisce "una lista completa delle imposte considerate dalla Convenzione e prelevate in ciascuno Stato alla data della firma".

Inoltre, il commentario ha chiarito che "i contributi previdenziali e i contributi analoghi dovrebbero essere esclusi dall'elenco delle imposte considerate".

Venendo al caso di specie, come chiarito dall'amministrazione francese sul suo

sito www.service-public.fr, le somme versate dall'istante a titolo di CSG (contribuzione sociale generalizzata), di CRDS (contribuzione per il rimborso del debito sociale), di PREL SOC CONT ADD PREL SOL (prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité), costituiscono contributi sociali calcolati in percentuale sui *revenus du patrimoine* (tra cui i *revenus fonciers*- redditi fondiari, come nel caso dell'istante) e sui *revenus de placement*, ossia sulle le rendite patrimoniali e sui redditi di capitale.

Fino al 31/12/2015, esercizio oggetto dell'interpello in esame, tali prelievi avevano natura di contributo di solidarietà, mentre dal 01/01/2016, in adeguamento ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza "De Ruyter", l'Amministrazione francese ha mutato la natura di tali prelievi da contribuzione di solidarietà in prestazioni non contributive.

Con riferimento al periodo d'imposta 2015, oggetto della presente istanza, si ritiene che i contributi sociali versati dall'istante a titolo di CSG, CRDS e PREL SOC CONT ADD PREL SOL in relazione ai redditi fondiari netti prodotti in Francia non siano assimilabili a nessuna delle imposte considerate dall'articolo 2 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Pertanto si ritiene che detti importi non possano essere oggetto del credito d'imposta di cui all'art. 165 del Tuir.


firma su delega del Direttore Regionale

disposizione di servizio n. XXXXXXXXXX
Il funzionario delegato

(firmato digitalmente)